

N. 792

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MAZZUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Istituzione di un fondo per la costituzione di centri di accoglienza a favore delle vittime di violenza sessuale o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare

ONOREVOLI SENATORI. - La recente approvazione nella XII legislatura della legge contro la violenza sessuale, che vedeva abbinare un gran numero di proposte (atti Camera 2576-102-150-644-990-1076-1572-1938-1982-2048-2119-2322-2571), nonostante l'indiscutibile merito di aver finalmente stabilito che il reato di violenza sessuale è reato contro la persona e che per questo va perseguito più duramente, nonché di aver affermato altre positive innovazioni, non ha dato alcuna risposta alla necessità di procurare centri di accoglienza per le vittime del reato, quando queste manchino di qualsiasi luogo ove rifugiarsi. Eventualità pressoché costante nel caso di violenze sessuali o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare.

Scopo politico del presente disegno di legge è riproporre con forza tale necessità e di fornire un aiuto effettivo e concreto alle vittime della violenza.

A tal fine è necessaria l'istituzione di un fondo che finanzia la costituzione di centri di accoglienza, ma che allo stesso tempo possa servire quando, non trovandosi nelle vicinanze alcun centro o essendo difficile raggiungerlo, esso serva, per esempio, a pagare la camera di un albergo o quella presso un istituto religioso o un ente avente scopi sociali.

Poter disporre in breve tempo di un centro di accoglienza può essere l'unica via d'uscita da avvilenti situazioni familiari o di coppia, e consentirebbe la pressoché totale emersione di tale reato.

In tutti i casi dove sia necessario il ricovero presso strutture esterne, si auspica l'adozione di una procedura rapida, che si presenta come l'unica strada percorribile.

Perciò, per rendere tempestivo l'aiuto, offerto dallo Stato in queste terribili circostanze, è stata prevista la procedura d'ur-

genza per ottenere dall'autorità procedente l'autorizzazione alla misura predisposta con questo disegno di legge.

È nel momento stesso in cui il soggetto offeso presenta la querela all'autorità competente a riceverla, che questa, tramite la trasmissione della notizia di reato, dà immediato inizio ad una procedura che, nel termine di 24-48 ore, può autorizzare la vittima a disporre della misura di cui sopra.

L'autorità procedente, nel concedere l'autorizzazione, valuterà quelli che sono i riscontri oggettivi del caso, il *fumus boni juris* e la necessità e l'urgenza.

Qualora l'autorità procedente non si attivi nel termine sopraddetto, l'ufficiale di polizia giudiziaria autorizza in via immediata l'applicazione della misura dandone tempestiva notizia all'autorità procedente, che avrà il compito di convalidarla, se lo reputa necessario.

Si prevede quindi quanto segue:

all'articolo 1 - istituzione di un fondo per la costituzione di centri di accoglienza a favore delle vittime di reati di violenza sessuale o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare;

all'articolo 2 - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le aree idonee per l'ubicazione dei centri e inoltrano le relative domande alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali;

all'articolo 3 - ripartizione del fondo affinché sia salvaguardata l'omogeneità della distribuzione territoriale;

all'articolo 4 - procedura d'urgenza per la concessione della misura del ricovero presso centri di accoglienza per le vittime del reato;

all'articolo 5 - quantificazione degli stanziamenti del fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il fondo per i centri di accoglienza a favore delle vittime di violenza sessuale o lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare.

2. Il fondo è destinato alla costituzione di centri di accoglienza e, sussidiariamente, al pagamento di luoghi di ricovero per le vittime che ne facciano richiesta, quando non vi siano centri d'accoglienza nella zona in cui queste hanno patito la violenza o le lesioni o comunque quando questi non siano facilmente raggiungibili.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze degli enti locali in materia assistenziale, individuano le aree idonee dove ubicare centri di accoglienza ovvero stabili di proprietà demaniale e comunale. A tale scopo inoltrano le domande relative presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate da una relazione che evidenzia le effettive possibilità di gestione dei centri di cui al comma 2 dell'articolo 1 da parte di enti, anche privati, la garanzia della continuità degli interventi, nonché la tipologia e i metodi degli interventi stessi, motivandone, ove occorra, l'urgenza dell'istituzione.

3. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono disciplinati i termini e le modalità per l'inoltro delle domande di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è ripartito annualmente tra le regioni e le province au-

tonome di Trento e di Bolzano in modo da salvaguardare l'omogeneità della distribuzione territoriale dei centri di cui al comma 2 dell'articolo 1, garantendone l'istituzione parallela in tutti i comuni italiani.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone, con proprio decreto, l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 4.

1. L'autorità procedente, previo accertamento dell'esistenza di riscontri oggettivi dell'evento criminoso, autorizza, su richiesta delle vittime, da inoltrare entro le successive quarantotto ore, che i soggetti offesi dal reato di violenza sessuale o di lesioni personali all'interno della coppia o del nucleo familiare, possano essere ricoverati nei centri di cui all'articolo 1, comma 2 o, allorché se ne presenti la necessità, in alberghi o istituti religiosi o enti aventi scopi sociali.

2. L'ufficiale di polizia giudiziaria, qualora l'autorizzazione dell'autorità procedente non giunga nel termine delle ventiquattro ore, può autorizzare in via immediata l'applicazione della misura di cui al comma 1 dandone tempestiva notizia all'autorità procedente, che deve convalidarla disponendo, altresì, per l'eventuale prosecuzione.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riasse-

gnate al fondo stesso per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

